

ASSOCIAZIONE ITALIANA EDUCATORI MUSEALI

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione Italiana Educatori Museali, d'ora in poi denominata con l'acronimo AIEM, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, ed in conformità dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n° 4.

L'Associazione ha sede presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze in via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze ed è libera di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale, pertanto potranno essere istituite sedi secondarie ovvero operative in Italia.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie ovvero operative saranno disciplinate da apposito regolamento senza necessità di integrare il presente statuto.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - Principi ispiratori

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Si ispira ai principi di democraticità, solidarietà, uguaglianza e pari dignità sociale. Non ha fini di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento degli scopi sociali (v. art. 4) ed esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia da considerarsi di natura marginale e occasionale.

Articolo 3 - Funzionamento e durata

Il funzionamento dell'Associazione è regolato dal presente statuto e dai regolamenti che saranno eventualmente adottati, oltre che dal codice civile (artt.14-42) e dalle norme vigenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopi e attività

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) valorizzare, promuovere e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati in quanto educatori museali e al patrimonio culturale;
- b) affermare, accrescere, diffondere e tutelare la specificità della professione degli educatori museali iscritti all'Associazione mediante l'identificazione di percorsi formativi e standard professionali, la definizione di principi deontologici e la verifica del loro rispetto;
- c) tutelare, rappresentare e assistere coloro i quali, a vario titolo, operano nel settore dell'educazione museale, sia nell'ambito del lavoro autonomo che nell'ambito del lavoro subordinato, alle dipendenze sia di imprese private che di enti pubblici, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica amministrazione e ogni altro soggetto pubblico o privato, a livello locale, nazionale e comunitario;
- d) salvaguardare il prestigio e la dignità professionale dell'educatore museale assumendo ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile a contrastare qualsiasi forma di discriminazione in difesa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi degli appartenenti alla categoria;
- e) rappresentare presso le istituzioni e le amministrazioni preposte alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali le esigenze della categoria, perseguendo il miglioramento e la razionalizzazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di mediazione ed educazione al patrimonio culturale, nel rispetto dell'interesse pubblico e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Nazione;
- f) collaborare attivamente con enti pubblici e/o privati, organizzando direttamente e/o partecipando a tavole rotonde, seminari, corsi di formazione, conferenze e manifestazioni, allo scopo di promuovere la specificità delle competenze dell'educatore museale come professionista;
- g) favorire le relazioni degli educatori museali in ambito nazionale e internazionale, nonché con tutti coloro che si interessano di educazione museale, al fine di sviluppare buone pratiche;
- h) predisporre strumenti a tutela dell'utenza ai sensi della legge 4/2013.

Per perseguire gli scopi sopra indicati l'associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) predisporre e mantenere, ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, un elenco dei soci cui siano state rilasciate le autorizzazioni a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi dai medesimi prestati;
- b) adottare un regolamento e un codice deontologico pubblici e ispirati alla trasparenza che verranno sottoscritti tramite l'iscrizione dai propri soci;
- c) definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di

- verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo;
- d) effettuare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio;
 - e) vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
 - f) attraverso il proprio sito web istituzionale, assicurare adeguata pubblicità degli assetti, della composizione e dei lavori degli organi sociali;
 - g) divulgare buone pratiche, esperienze e metodologie, con la finalità di sostenere anche la progettazione condivisa;
 - h) favorire la collaborazione da parte degli associati all'attività editoriale dell'Associazione, promuovendo altresì la conoscenza di pubblicazioni specializzate italiane e straniere e di documentazione anche in formato digitale;
 - i) corsi di formazione e aggiornamento professionale continuo per gli educatori museali, organizzati dall'Associazione oppure da enti convenzionati;
 - l) istituire un osservatorio sulla condizione lavorativa dell'educatore museale e sull'organizzazione dei percorsi educativi presso le istituzioni culturali pubbliche e private;
 - m) organizzare eventi, incontri di studio, corsi, seminari e convegni, anche in collaborazione con le università, i musei, le biblioteche, gli enti locali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'educazione museale, fruizione e valorizzazione dei beni culturali;
 - n) organizzare congressi sulla mediazione ed educazione museale e al patrimonio culturale;
 - o) per perseguire i propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie, mobiliari e immobiliari, ivi comprese assunzioni di personale, operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettazione di lasciti e donazioni, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;
 - p) ogni altra attività compatibile con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 5 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, studenti, sostenitori, onorari.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche che operano nel settore dell'educazione museale e sono in possesso dei requisiti previsti dall'Associazione nell'apposito regolamento.

Sono soci studenti le persone fisiche che sono iscritte a corsi di studio o stanno seguendo percorsi formativi professionalizzanti sulla base di quanto previsto dal regolamento sui requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci.

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono in grado di fornire un contributo rilevante allo sviluppo dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche insignite di tale qualifica per volontà dell'Assemblea dei soci, in quanto hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, economico o professionale alla vita dell'Associazione.

Articolo 6 - Modalità di ammissione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari, dei soci studenti e dei soci sostenitori è subordinata al possesso dei relativi requisiti stabiliti dal "Regolamento sui requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci" e dal codice deontologico, alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, alla sottoscrizione del presente statuto, dei regolamenti adottati e del codice deontologico, oltre al pagamento della quota associativa annuale stabilita per ciascuna categoria di soci. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo con giudizio insindacabile.

L'ammissione dei soci onorari è deliberata dall'Assemblea dei soci che ha facoltà di nominarne fino a massimo di tre ogni anno. La nomina avviene su proposta del Presidente dell'Associazione e di almeno due membri del Consiglio direttivo. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota annuale.

Le quote di adesione, diverse per ciascuna categoria di soci, sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio e decadenza

La qualità di socio si perde per decesso, decadenza, recesso o esclusione. Il socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 8 - Recesso

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta ed ha effetto immediato. In caso di recesso da parte di un membro del Consiglio direttivo ovvero di un socio ordinario che rivesta una carica o svolga un particolare incarico nell'ambito dell'Associazione, il recesso deve essere comunicato in forma scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 9 - Esclusione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo:

- a) per morosità, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale oltre 31 gennaio di ogni anno;
- b) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) per persistenti violazioni delle disposizioni statutarie, regolamentari e del codice deontologico;
- d) quando, in qualunque modo, sia arrecato un danno morale o materiale all'Associazione;
- e) in caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.

Prima di procedere all'esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento della quota associativa.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio direttivo ricorrendo al Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci studenti hanno diritto a una riduzione sulle quote previste per i soci ordinari e alla partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione. Partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie. La permanenza nella condizione di socio studente è limitata nel tempo sulla base di quanto indicato dal regolamento associativo, relativo ai requisiti e alle modalità di ammissione dei soci.

I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, di pagare la quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Sono tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei recapiti indicati al momento dell'iscrizione.

Il comportamento degli associati nell'ambito e al di fuori dell'Associazione e verso gli altri soci è improntato a correttezza, buona fede, onestà e rettitudine morale. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Comitato tecnico scientifico.

Articolo 12 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in modalità telematica, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Articolo 13 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione di avviso per posta ordinaria, elettronica o fax a tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il termine è ridotto a 7 giorni in caso di convocazione urgente.

Della convocazione è dato altresì avviso sul sito web dell'Associazione. La comunicazione di avviso indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un solo voto; è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Segretario dell'Assemblea, di norma, è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza o assenza, l'Assemblea, su iniziativa del Presidente, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

I verbali delle assemblee possono essere consultabili inoltrando richiesta al Consiglio direttivo.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti competenze:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, i membri del Collegio dei Proviviri;
- b) discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio direttivo;
- c) ratificare le delibere del Consiglio direttivo su materie che non siano di esclusiva competenza di quest'ultimo.

All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti competenze:

- d) modifiche dello statuto;
- e) incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- f) scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Articolo 15 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. E' costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 21 Consiglieri scelti dall'Assemblea dei soci tra i soci ordinari, secondo le modalità specificate nel regolamento elettorale. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e hanno una durata massima di due mandati.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, i Consiglieri sono sostituiti, per il restante periodo di durata della carica, dai soci che nell'ultima Assemblea hanno conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio direttivo nomina, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale, il Presidente, il Vice-Presidente, nonché il Segretario, il Tesoriere e i referenti delle sedi secondarie, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax.

Il Consiglio direttivo può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà attribuire deleghe ai Consiglieri su specifiche materie e redigere regolamenti interni per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) elabora, predisporre e approva i regolamenti e il codice deontologico;
- b) approva il rimborso delle spese e la corresponsione di compensi ad operatori, collaboratori e professionisti;
- c) autorizza i pagamenti di pertinenza dell'Associazione e incarica il Tesoriere a provvedervi;
- e) predisporre, su proposta del Tesoriere, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- f) delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue, di eventuali contributi integrativi e le modalità di versamento;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione amministrativa;
- i) nomina i membri del Comitato tecnico scientifico.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni e hanno una durata massima di due mandati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza, può

compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni e ha una durata massima di due mandati. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e rappresenta l'Associazione quando abbia ricevuto apposita delega da parte del Presidente stesso, nonché in tutti i casi in cui quest'ultimo sia impossibilitato a farlo.

Il Presidente può attribuire al Vice-Presidente incarichi particolari o deleghe su specifiche materie. È facoltà del Consiglio direttivo nominare un Vice-Presidente aggiunto, che svolgerà le medesime funzioni del Vice-Presidente ovvero le funzioni delegate dal Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo. Il Segretario provvede alla tenuta dei libri associativi e alla redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio direttivo; provvede all'aggiornamento dell'elenco dei Soci; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; coordina le attività e lo staff di segreteria e si occupa delle questioni correnti che gli sono affidate dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo. Il Tesoriere ha il compito di tenere la cassa curando pagamenti e incassi, nonché di seguire la tenuta della contabilità e dei libri contabili secondo le indicazioni impartite dal Consiglio direttivo.

Articolo 21 - Referenti delle sedi secondarie

I Referenti delle sedi secondarie ovvero operative costituiscono il punto di riferimento dell'Associazione a livello periferico.

Le funzioni, le attività e le modalità di elezione dei Referenti delle sedi secondarie sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 22 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri designati dall'Assemblea dei Soci. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio designa nel proprio ambito un Presidente. Le regole di procedura sono disciplinate da apposito regolamento.

Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, tra questi e i soci ovvero tra i soci stessi. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente.

Per questioni di particolare complessità, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti, il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti esterni. La carica di Proviviro è gratuita e incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 23 - Il Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è organo di consulenza del Consiglio direttivo relativamente all'attività scientifica dell'Associazione e di valutazione e garanzia in merito ad attività di attestazione, sulla base di quanto previsto dal relativo regolamento. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio direttivo alla prima riunione dopo la sua elezione. Il Consiglio direttivo ne sceglie i componenti tra i soci ed eventuali esperti, anche non soci, che abbiano acclarate competenze nel campo dell'educazione museale. Il Comitato decade alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato.

È composto da un numero di componenti che può variare da 3 a 20.

Articolo 24 - Elettività e gratuità delle cariche

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

La carica di Presidente, Consigliere e Proviviro sono tra loro incompatibili.

Articolo 25 - Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative e contributi dei Soci;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o associati;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, da istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

Articolo 26 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 27 - Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le proposte di revisione dello statuto sono preventivamente comunicate a tutti i soci aventi diritto al voto, con le modalità previste in apposito regolamento.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, ai sensi della normativa vigente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.